

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **165/1969** (ECLI:IT:COST:1969:165)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **BRANCA** - Redattore: - Relatore: **OGGIONI**

Camera di Consiglio del **10/12/1969**; Decisione del **11/12/1969**

Deposito del **22/12/1969**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **3500**

Atti decisi:

N. 165

ORDINANZA 11 DICEMBRE 1969

Deposito in cancelleria: 22 dicembre 1969.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 5 del 7 gennaio 1970.

Pres. BRANCA - Rel. OGGIONI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel CODGIUD di legittimità costituzionale dell'art. 574, primo comma, del Codice penale,

promosso con ordinanza emessa il 24 aprile 1969 dal pretore di Biella nel procedimento penale a carico di Laganà Placido, iscritta al n. 235 del Registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 172 del 9 luglio 1969.

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1969 il Giudice relatore Luigi Oggioni.

Ritenuto che il pretore di Biella, con ordinanza del 24 aprile 1969, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 574, primo comma, del Codice penale nella parte in cui limita la responsabilità penale per il reato di sottrazione di minorenni alla sola ipotesi in cui la sottrazione avvenga in danno del genitore esercente la patria potestà ai sensi dell'art. 316 del Codice civile, cioè di regola del padre, per assunto contrasto con il principio di parità dei coniugi di cui all'art. 29 della Costituzione, ritenendo operante la lamentata limitazione anche nel caso in cui il padre sottragga il minore affidato temporaneamente alla madre a norma dell'art. 708 del Codice di procedura civile, in pendenza del procedimento di separazione personale dei coniugi;

Considerato che il prospettato contrasto della norma denunciata con l'invocato principio costituzionale è già stato escluso con la sentenza n. 54 del 21 marzo 1969 di questa Corte, e che tale decisione è stata confermata con l'ordinanza n. 130 del 1 luglio 1969, che ha dichiarato la questione manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 574, primo comma, del codice penale, sollevata in riferimento all'art. 29 della Costituzione con l'ordinanza emessa dal pretore di Biella il 24 aprile 1969.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.